



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Bando per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca nel settore della cybersicurezza – XLI Ciclo di dottorato

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, che ha istituito l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (di seguito, “ACN” o “Agenzia”) e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, e l’articolo 7, comma 1, lettere b), r) e v);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022 con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, comprensiva del relativo piano di implementazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

VISTE, in particolare, le misure #53, #54 e, conseguentemente, la misura #59 della suddetta Strategia Nazionale di Cybersicurezza;

VISTA l’Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023 – 2026, prot. ACN 31978 del 18 dicembre 2023, adottata, in attuazione della menzionata Strategia, dall’Agenzia in stretto raccordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito, “MUR”);

CONSIDERATO che la suddetta Agenda, ponendo attenzione specifica al contesto nazionale, pianifica le politiche di ricerca e innovazione sulla sicurezza cibernetica individuando, a tal fine, una lista di campi prioritari di Ricerca e Innovazione (R&I) attraverso l’indicazione di aree, di sub-aree e di argomenti considerati rilevanti per la cybersicurezza;

RILEVATO che l’Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023 – 2026, avuto riguardo anche alle misure del Piano di implementazione della richiamata Strategia, punta a favorire la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica dei centri di ricerca attivi sul territorio nazionale, nonché a rafforzare l’autonomia industriale e tecnologica dell’Italia a tutela degli interessi nazionali nel settore e che, a tal fine, sia opportuno sostenere la ricerca scientifica condotta sul territorio nazionale;

RILEVATO che l’Agenzia intende incentivare la ricerca nazionale nel campo della cybersicurezza anche al fine di rafforzare la riserva di capitale umano da impegnare in tale campo;

RILEVATA l’opportunità di creare una rete di Soggetti di ricerca, pubblici e privati, con cui l’Agenzia può cooperare nell’ottica di rafforzare l’autonomia strategica e digitale dell’ecosistema nazionale della ricerca sulla sicurezza *cyber* anche mediante la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e del terzo ciclo della formazione superiore, al fine di sviluppare competenze in ambito di cyber e, in particolare, su temi afferenti uno o più argomenti individuati dall’Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023 – 2026;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare, l’articolo 4 concernente “Dottorato di ricerca” che prevede l’istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento del MUR su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, che adotta il "Regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (di seguito, anche, D.M. 226/2021);

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 marzo 2022, n. 301, con il quale sono state approvate le Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al sopra citato decreto ministeriale;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, recante "Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute";

VISTO il decreto del Direttore Generale della ricerca, presso il Segretariato Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 27 giugno 2022, n. 1074, che, modificando l'articolo 2, comma 5, del Disciplinare di attuazione del Decreto Direttoriale prot. 1090 del 4 maggio 2018, aggiorna le Unità di Costo *Standard* definite dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019;

VISTE le *best practice* per una ricerca sicura e aperta a cura del *Working Group "Security and Integrity of the Global Research Ecosystem (SIGRE)"* istituito nell'ambito del G7 nonché la pubblicazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea sul contrasto alle ingerenze straniere nella ricerca e nell'innovazione;

CONSIDERATO che le diverse aree di conoscenza della sicurezza cibernetica, dalla sicurezza dei dati agli aspetti di governo, sono tra loro interconnesse e determinano uno scenario complesso che richiede sforzi collegiali da parte di tutti i Soggetti coinvolti nell'ecosistema di R&I per tenere il passo con i rapidi cambiamenti delle nuove minacce presenti nel cyberspazio;

RITENUTO pertanto opportuno attivarsi nella promozione e nel rafforzamento dell'alta formazione e della specializzazione post-laurea di livello dottorale con specifico riferimento ai corsi di dottorato, accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che saranno avviati a partire dall'Anno Accademico 2025/2026, Ciclo XLI;

RAVVISATA l'opportunità di finanziare progetti di ricerca per la promozione di percorsi di specializzazione post-laurea finalizzati allo sviluppo di competenze nell'ambito della cybersicurezza e attinenti ai temi e ad uno o più argomenti individuati dall'Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023 – 2026 da svolgere nell'ambito dei corsi di dottorato, accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 11 del menzionato D.M. 226/2021;

RITENUTO che l'Agenzia, all'esito della valutazione dei suddetti progetti di ricerca e tenuto conto delle risorse disponibili, intende finanziare con borse di dottorato un numero massimo di trenta progetti di ricerca proposti dalle Università, nell'ambito dei corsi di dottorato che saranno avviati a partire dall'Anno Accademico 2025/2026, Ciclo XLI;

CONSIDERATO che l'Agenzia, per la copertura finanziaria delle suddette borse di dottorato relative al XLI Ciclo di dottorato, ha stanziato nel proprio bilancio l'importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 per un ammontare complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00);



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Bando, si intendono per:
 - a. **“Agenzia”**: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante *“Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*;
 - b. **“Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023-2026”** o **“Agenda”**: il documento strategico, prot. ACN 31978 del 18 dicembre 2023, adottato dall'Agenzia, in attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, in stretto raccordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e reperibile all'indirizzo www.acn.gov.it/strategia/agenda-di-ricerca-e-innovazione;
 - c. **“Borsa di studio”** o **“Borsa di dottorato”**: finanziamento, di durata triennale, concesso ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, a soggetti ammessi ad un corso di dottorato di ricerca attivato da una Università;
 - d. **“Curricula”**: le articolazioni del corso di dottorato specificati nell'ambito dell'accreditamento;
 - e. **“Dottorato di ricerca”**: corso accreditato dal MUR, a cui si accede secondo le modalità previste dall'articolo 8, del Decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, e all'esito del quale è rilasciato il titolo di dottore di ricerca;
 - f. **“Progetto di ricerca”** o **“Progetto”**: progetto di ricerca sui temi dell'Agenda, proposto dalle Università, da svolgere nell'ambito di un corso di dottorato accreditato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che sarà avviato a partire dall'Anno Accademico 2025/2026, Ciclo XLI e per il quale viene richiesto il finanziamento di borse di dottorato;
 - g. **“Università sede amministrativa del corso di dottorato”** o **“Sede amministrativa”**: Università che gestisce l'accREDITamento del corso di dottorato, anche associato o di interesse nazionale, nell'ambito del quale è richiesto il finanziamento di una o più borse di studio;
 - h. **“Università sede effettiva del corso di dottorato”** o **“Sede effettiva”**: Università o altro soggetto pubblico o privato, che ha stipulato una convenzione con un'Università sede amministrativa di un corso di dottorato in forma associata, presso la quale verrà svolto il progetto;
 - i. **“Procedura selettiva”** o **“Selezione”**: la procedura prevista per la valutazione e la selezione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, dei progetti di ricerca proposti dalle Università, all'esito della quale è stilata una graduatoria di merito;
 - j. **“Dottorando destinatario della borsa di dottorato”** o **“Dottorando destinatario”**: la persona fisica destinataria della borsa di dottorato ACN, selezionata dall'Università beneficiaria del finanziamento dell'Agenzia tramite proprio Bando di ammissione ai corsi di dottorato per il XLI ciclo;
 - k. **“Università”**: le Università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.
 - l. **“Supervisore accademico”** o **“Supervisore”**: il docente, individuato dall'Università, che segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto di ricerca garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino alla discussione della tesi di Dottorato;



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

- m. **“Referente dell’Università”** o **“Referente”**: il personale individuato dall’Università come interlocutore con l’Agenzia per gli adempimenti di gestione delle borse finanziate nell’ambito del presente Bando.

Articolo 2

(Oggetto)

1. L’Agenzia intende finanziare, con borse di dottorato, un numero massimo di trenta progetti di ricerca su temi inerenti le aree, le sub-aree e gli argomenti individuati dall’Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023 – 2026.
2. I progetti di ricerca, presentati dalle Università in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente Bando, dovranno essere svolti nell’ambito dei corsi di dottorato del XLI Ciclo, accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, e dell’articolo 11 del menzionato D.M. 226/2021.
3. Le modalità di gestione, attuazione, rendicontazione e finanziamento nell’ambito del presente Bando per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca nel settore della cybersicurezza – XLI Ciclo di dottorato nonché gli obblighi gravanti sulle Università ammesse al finanziamento e sull’Agenzia sono regolate dall’Allegato “Disciplinare di attuazione” (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente documento.
4. L’Agenzia, alla chiusura del presente Bando, selezionerà, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti all’articolo 6, un numero massimo di trenta progetti di ricerca, tra quelli proposti dalle Università nell’ambito dei corsi di dottorato accreditati dal MUR, che approfondiscono uno o più argomenti individuati dall’Agenda. A tali progetti sarà destinato un numero corrispondente di borse di dottorato per il XLI Ciclo entro i limiti di finanziamento previsti dal presente articolo.
5. I progetti di ricerca dovranno essere svolti nell’ambito dei corsi di dottorato attivati, o in via di attivazione, in una delle seguenti forme previste dal menzionato D.M. n. 226 del 2021:
 - a) articolo 3, comma 1, Dottorati in forma non associata;
 - b) articolo 3, comma 2, Dottorati in forma associata;
 - c) articolo 11, Dottorati di interesse nazionale.
6. L’importo delle borse di dottorato di cui al comma 1 è determinato in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, aggiornato dal decreto del Direttore Generale della ricerca, presso il Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, del 27 giugno 2022 n. 1074. In particolare, l’importo mensile concedibile per i tre anni di durata dei progetti di ricerca è il seguente:

Tipologia	Importo standard mensile di ogni Borsa
a) Borsa di dottorato senza periodo estero	€ 2.337,57
b) Borsa di dottorato con periodo all’estero	€ 3.506,35

7. La borsa potrà essere sospesa nei soli casi previsti dalla legge.



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

8. L'Agenzia finanzia le borse di dottorato di cui al comma 1 entro il limite massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 per un ammontare complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00).
9. Per i progetti di ricerca afferenti ad un corso di dottorato che prevede un periodo all'estero, l'Agenzia riconoscerà l'importo di cui al comma 6, lettera b), per un massimo di sei mesi. Per l'eventuale restante periodo all'estero, l'Agenzia riconoscerà l'importo di cui al comma 6, lettera a).
10. Il numero massimo di borse erogabili alle Università, a valere sul presente Bando, è determinato come segue:

	Allocazione borsa su dottorati in forma non associata	Numero massimo di borse erogabili <u>per singola Università</u>	
A)	D.M. 226/2021, art. 3, co. 1 – Dottorati in forma singola	3	Massimale applicato all'Università proponente, indipendentemente dal corso di dottorato cui afferisce una borsa
	Allocazione borsa su dottorati in forma associata	Numero massimo di borse erogabili <u>per Corso di Dottorato</u>	
B)	D.M. 226/2021, art. 3, co. 2 – Dottorati in forma associata	2	Massimale applicato al corso di dottorato in forma associata
C)	D.M. 226/2021, art. 11 – Dottorati di interesse nazionale	5	Massimale applicato al corso di dottorato in forma associata di interesse nazionale.

11. I massimali di cui alle lettere A), B) e C) si applicano in maniera disgiunta per singola Università e, pertanto, sono tra loro cumulabili.

Articolo 3

(Requisiti e condizioni per la partecipazione al Bando)

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando mediante la modulistica allegata, tutte le Università **sedi amministrative di corsi di dottorato di ricerca**, che **siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226**, nonché:
 - a. **siano in possesso, alla data di scadenza per la partecipazione al presente Bando, dell'accREDITamento di corsi di dottorato per l'anno accademico 2025/2026.**



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

A tal fine, l'Università dovrà dichiarare, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del decreto ministeriale attestante l'avvenuto accreditamento;

b. siano in procinto di attivare, nell'ambito di un corso di dottorato già accreditato, nuovi curricula.

In tal caso, l'Università, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando, dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:

- aver presentato l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 226 del 2021, se al momento della presentazione della manifestazione di interesse sia già possibile procedere all'accREDITAMENTO per il Ciclo XLI.

Il decreto ministeriale di accREDITAMENTO dovrà essere rilasciato, in ogni caso, prima della comunicazione di assegnazione delle borse e della richiesta di pagamento della prima annualità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato "Disciplinare di attuazione";

c. alla data di partecipazione al presente Bando, abbiano avviato la procedura per l'accREDITAMENTO di un corso di dottorato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del sopra richiamato Decreto Ministeriale.

A tal fine, il Soggetto interessato dovrà produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

- la presentazione della domanda di accREDITAMENTO di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del MUR del 14 dicembre 2021, n. 226.

Il decreto ministeriale di accREDITAMENTO dovrà essere rilasciato, in ogni caso, prima della comunicazione di assegnazione delle borse e della richiesta di pagamento della prima annualità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato "Disciplinare di attuazione";

Articolo 4

(Caratteristiche dei progetti di ricerca)

1. Le domande di partecipazione devono contenere, a pena di inammissibilità, proposte di progetti di ricerca su tematiche riconducibili ai contenuti dell'Agenda di Ricerca e Innovazione per la Cybersicurezza 2023-2026 in grado di contribuire a rafforzare l'autonomia industriale e tecnologica nazionale in materia di cybersicurezza.
2. I progetti di ricerca dovranno essere attinenti ad **uno o più argomenti** dall'Agenda.
3. Al fine di stimolare la ricerca su specifiche tematiche di cybersicurezza ritenute prioritarie dall'Agenzia saranno incentivati, secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera B), i progetti di ricerca che trattino:
 - a) Argomenti afferenti alla *Emerging and Disruptive Technology* - **EDT Tecnologie quantistiche**, in particolare: 1.2.1 – Primitive, algoritmi e protocolli per PQC; 1.2.2 – Crittografia quantistica, 4.2.4 – Sviluppo di infrastrutture per la QCI.



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

- b) Argomenti afferenti alla *Emerging and Disruptive Technology* - **EDT Industrial control systems**, in particolare: 2.3.1 - Resilienza dei sistemi cyber-fisici; 4.2.2 - Approcci per la sicurezza dei sistemi IoT.
 - c) Argomenti afferenti alla **Subarea 5.1** e nello specifico: 5.1.1 – Ridefinizione dei confini dell’interazione uomo-macchina; 5.1.2 – Miglioramento della percezione del rischio; 5.1.3 – Metodologie per la prevenzione degli attacchi di ingegneria sociale; 5.1.4 - Favorire l’accettazione di politiche e tecnologie di sicurezza da parte degli utenti finali.
 - d) Argomenti afferenti alla **Subarea 5.2** e nello specifico: 5.2.1 - Metodologie per la valutazione e lo sviluppo di competenze di cybersicurezza e per l’identificazione delle competenze per le professioni legate alla cybersicurezza; 5.2.2 - Modelli e strumenti per la consapevolezza della cybersicurezza; 5.2.3 - Modelli e strumenti per la formazione sulla cybersicurezza.
 - e) Argomenti afferenti alla **Subarea 5.3** e nello specifico: 5.3.1 – Regole e principi etici per uno spazio cibernetico sicuro; 5.3.2 – Modelli e regole per favorire l’autonomia strategica; 5.3.3 – Modelli e regole per il governo del cyberspazio.
 - f) Argomenti afferenti alla **Subarea 6.1**, anche in relazione agli aspetti di *capacity building* ai fini del miglioramento della postura cibernetica dei Paesi e delle organizzazioni, e nello specifico: 6.1.1 – Economia dell’ecosistema della cybersicurezza delle catene di approvvigionamento; 6.1.2 – Metodologie per il raggiungimento degli obiettivi di cybersicurezza; 6.1.3 – Metodologie per gli audit di cybersicurezza; 6.1.4 – Continuità operativa e recupero dal disastro.
 - g) Argomenti afferenti alla **Subarea 6.2** e nello specifico: 6.2.1 – Quadri procedurali per la valutazione del rischio; 6.2.2 – KPI sulla sicurezza cibernetica; 6.2.3 – Gestione del rischio e analisi delle reti di catene di approvvigionamento.
 - h) Argomenti afferenti alla **Subarea 6.3** e nello specifico: 6.3.1 - Standardizzazione dei processi aziendali per la cybersicurezza; 6.3.2 - Sviluppo di standard di sicurezza cibernetica specifici per le singole tecnologie; 6.3.3 - Formalizzazione delle specifiche tecniche
4. Al fine di favorire la collaborazione con altri soggetti pubblici o privati anche internazionali saranno incentivati, secondo i criteri di valutazione previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera C), i progetti di ricerca che prevedano sinergie con aziende, enti di ricerca, organismi internazionali, nonché periodi di studio, non inferiori a un mese, che il dottorando destinatario dovrà svolgere all’estero.

Articolo 5

(Modalità di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere trasmesse, **a pena di inammissibilità, da parte delle Università sedi amministrative dei corsi di dottorato su cui si intende allocare la borsa.**
2. Le Università sedi amministrative dei corsi di dottorato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente Bando, dovranno inviare le domande di partecipazione al presente bando, **entro e non oltre le ore 18:00 del 26/03/2025.**
3. Le domande di partecipazione, predisposte secondo i moduli allegati al presente Bando e corredate da tutta la documentazione di cui al successivo comma 6, dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dedicato (acn@pec.acn.gov.it).



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

4. La PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Bando dottorati di ricerca XLI ciclo – SOGGETTO – TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA".
5. La data e l'ora di ricezione delle domande di partecipazione al presente Bando sono attestate dalla data e dall'ora indicati nella ricevuta di accettazione inviata dal Sistema di Posta Elettronica Certificata. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in ordine a ritardi, disguidi o malfunzionamenti legati all'inoltro/ricezione della PEC. Non saranno ammesse domande di partecipazione incomplete o pervenute fuori termine.
6. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di inammissibilità in conformità ai modelli di cui agli Allegati 2 e 3, comprensive delle dichiarazioni rese ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).
7. Le domande di partecipazione, predisposte secondo i modelli di cui al comma 6, dovranno essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità **dal legale rappresentante dell'Università sede amministrativa del Corso di dottorato** o da un suo delegato. In tal caso, dovrà essere prodotta copia dell'atto di delega.
8. Il numero di borse richiedibili è limitato al doppio del numero di borse finanziabili come determinato al precedente articolo 2, comma 10, e riportato nelle tabelle che seguono.

	Allocazione borsa su dottorati in forma non associata	Numero massimo di borse erogabili per singola Università	Numero massimo di borse richiedibili per singola Università
A)	D.M. 226/2021, art. 3, co. 1 – Dottorati in forma singola	3	6
	Allocazione borsa su dottorati in forma associata	Numero massimo di borse erogabili per Corso di Dottorato	Numero massimo di proposte candidabili per Corso di Dottorato
B)	D.M. 226/2021, art. 3, co. 2 – Dottorati in forma associata	2	4
C)	D.M. 226/2021, art. 11 – Dottorati di interesse nazionale	5	10

9. I massimali di cui alle lettere A), B) e C) si applicano in maniera disgiunta e, pertanto, sono tra loro cumulabili.
10. Nelle proposte presentate per i Corsi di dottorato di cui all'Art. 2 comma 5 lettere b) e c), dovrà essere indicata la sede effettiva di svolgimento del corso.
11. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente Bando potranno essere presentate all'indirizzo e-mail, dottorati-cybersecurity@acn.gov.it, fino a dieci giorni prima dalla



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

scadenza prevista al comma 2, avendo cura di riportare, nell'oggetto della richiesta, l'identificativo "Bando dottorati di ricerca XLI ciclo - SOGGETTO". Alle richieste, se pertinenti, sarà fornito riscontro mediante la pubblicazione di FAQ sul sito dell'Agenzia, nella pagina dedicata al presente invito.

Articolo 6

(Criteri per la valutazione e la selezione dei progetti di ricerca)

1. La valutazione dei progetti di ricerca sarà effettuata, da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Agenzia, in base ai criteri di cui al successivo comma 3, previa verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute entro i termini e alle condizioni stabilite dal presente Bando.
2. Il punteggio complessivo attribuito al progetto di ricerca sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e sarà pari ad un massimo di **30 punti**. La proposta di progetto di ricerca sarà ritenuta **idonea** se raggiungerà **almeno 20 punti**.
3. I criteri di valutazione dei progetti di ricerca sono:

Criterio (cfr. Art. 4)		Punteggio
A	Obiettivi del progetto e capacità di realizzazione	Valutato fino ad un massimo di 16 punti suddivisi come segue: a) chiarezza degli obiettivi del progetto (fino a 8 punti); b) motivazione della pertinenza della proposta agli argomenti dell'Agenda dichiarati nella scheda di progetto (fino a 4 punti); c) modalità di realizzazione del progetto, anche in termini di esplicitazione dei fattori abilitanti a disposizione (fino a 4 punti).
B	Elementi del progetto relativi alle tematiche prioritarie (Art. 4 comma 3)	Valutato fino ad un massimo di 4 punti in relazione agli argomenti prioritari di cui all'articolo 4 comma 3, se affrontati dalla proposta progettuale, con la chiara indicazione del contributo distintivo del progetto.
C	Collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati (Art. 4 comma 4)	Valutato fino ad un massimo di 10 punti suddivisi come segue: a) motivazione ed evidenze del coinvolgimento nel progetto di ricerca di imprese, enti e laboratori di ricerca pubblici o privati riconducibili a realtà italiane e/o europee, organismi internazionali (fino a 5 punti); b) svolgimento di un periodo di studio all'estero nei Paesi dell'Unione Europea contestualizzato al progetto di ricerca (fino a 5 punti).

4. Al termine della valutazione dei progetti di ricerca, effettuata ai sensi del precedente comma 3, la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente di punteggio con



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

l'indicazione di quelle ammissibili e di quelle finanziabili, tenuto ulteriormente conto del numero massimo di borse di dottorato erogabili ai sensi dell'articolo 2, comma 10.

5. In caso di parità di punteggio nell'ultima posizione disponibile, si applicherà il criterio cronologico di arrivo delle domande di partecipazione tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
6. L'approvazione dell'elenco e la conseguente formazione della graduatoria sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Articolo 7

(Protezione dei dati personali)

1. L'Agenzia tratterà i dati personali pervenuti o raccolti nel merito delle manifestazioni di interesse in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché delle previsioni di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, unicamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente invito, nei modi e tempi definiti dalla propria *privacy policy* così come pubblicata all'indirizzo www.acn.gov.it/privacy-policy.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il Responsabile del procedimento, nominato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è il dott. Luca Nicoletti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Pref. Bruno Frattasi)